

COLLEGIO DEI GEOMETRI
PISA

REGOLAMENTO

per l'uso del bollo attestante la facoltà di
esercizio della libera professione di geometra

Ristampa anno 1989

**Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri
della Provincia di Pisa**

— visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 che istituisce gli Ordini ed i Collegi delle professioni tecniche;

— visto il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274 che approva il Regolamento per la professione di Geometra;

— vista la Legge 25 aprile 1938, n. 897 sulla obbligatorietà della iscrizione all'Albo;

— vista la Legge 24 ottobre 1955, n. 990 che istituisce la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Geometri;

— visto il verbale della Assemblea generale degli iscritti nell'Albo avvenuta in Pisa il 17 dicembre 1958;

— vista la conseguente delibera di Consiglio, in data 1 agosto 1959;

Delibera

la ristampa del seguente Regolamento aggiornato, per l'uso del bollo necessario all'esercizio della libera professione di Geometra.

Articolo 1.

E' istituita la adozione di un bollo professionale obbligatorio in metallo in sostituzione di quello di gomma già vigente presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa dal 6 giugno 1945..

Articolo 2.

Ogni elaborato che il Geometra iscritto all'Albo esegue nell'interesse di privati, Enti od Uffici deve essere autenticato con l'apposizione di un bollo effettuato con inchiostro grasso ed attesterà che il Geometra firmatario possiede i prescritti requisiti previsti dalle vigenti Leggi che lo autorizzano ad essere iscritto nell'Albo.

Articolo 3.

Il bollo recherà il nome del professionista ed il corrispondente numero d'iscrizione, che vale solo per quel professionista e non potrà mai essere assunto da altro per nessuna ragione in quanto il numero d'iscrizione è progressivo ed i numeri di quei professionisti che

per qualsiasi ragione vengano cancellati dall'Albo non saranno più attribuiti. Inoltre il bollo avrà le caratteristiche ed il formato della impronta riprodotta in calce.

Articolo 4.

Il bollo viene assegnato dal Presidente del Collegio dietro rimborso del costo e contro ricevuta comprovata con apposizione della firma del Geometra su apposito registro.

Articolo 5.

Qualora per qualsiasi ragione o motivo il geometra cessasse di essere iscritto all'Albo o si trasferisse in quello di altra Provincia o Circondario dovrà restituire il timbro e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Dell'avvenuta restituzione sarà data ricevuta all'interessato e sarà fatta annotazione sull'apposito registro.

In caso di smarrimento del bollo il professionista dovrà farne immediata denuncia al Presidente del Collegio che a richiesta e previo pagamento, rilascerà un altro esemplare recante, oltre le caratteristiche di cui al primo comma dell'art. 3, la parola "duplicato". A cura del Collegio sarà provveduto ad informare della sostituzione gli Enti ed Uffici interessati.

Articolo 6.

Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso dall'esercizio professionale o dimissionario o trasferito, come indicato nel primo comma del precedente art. 5, che non consenta il bollo immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio sarà diffidato. Di tale provvedimento verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti ed Uffici interessati.

Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso dall'esercizio professionale o dimissionario che continui l'esercizio della professione, facendo uso del bollo a tale effetto, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione.

Articolo 7.

Sono considerate infrazioni al presente Regolamento, perseguibili con provvedimento disciplinare tra quelli previsti dall'art. 11 del Regolamento professionale, approvata con D.L. 11 febbraio 1929 n. 274, la inosservanza delle seguenti norme:

a) è vietato l'uso di bolli che non siano stati forniti dal Collegio;

b) è obbligatoria la apposizione del bollo, fornito dal Collegio, su tutti gli esemplari degli elaborati che siano presentati agli Uffici competenti od al committente.

Articolo 8.

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici, comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, saranno invitati a controllare che gli elaborati stessi siano muniti del bollo attestante la iscrizione nell'Albo ed a respingerli se non lo siano o siano muniti di bollo non valido, accertando la data dell'elaborato in relazione a quella di iscrizione nell'Albo e il corrispondente numero progressivo attribuito al Geometra. Agli Enti stessi sarà comunicata la copia delle presenti disposizioni con la impronta di un bollo relativo ad un Geometra.

Pisa, 11